

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1311 del 13/03/2017
Oggetto	Rinnovo della concessione 4249/2004 per l'attraversamento dell'alveo del Rio Cà Merli, in località Marzeno del comune di Brisighella, con un guado per il collegamento alla strada esistente antistante alla particella privata - procedimento RA03T0004/16RN01 - Sciurti Rocco e Pausini Maria Patrizia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1358 del 13/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Rinnovo della concessione 4249/2004 per l'attraversamento dell'alveo del Rio Cà Merli, in località Marzeno del comune di Brisighella, con un guado per il collegamento alla strada esistente antistante alla particella privata - procedimento RA03T0004/16RN01 - Sciurti Rocco e Pausini Maria Patrizia

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici-amministrativi, datata 02/01/2016 e registrata il 05/01/2016 al n. PG.2016.0001304 di protocollo, il Sig. Sciurti Rocco, C.F. SCRRCC56E23L419V, unitamente a Pausini Maria Patrizia, C.F. PSNMPT63D61D458M, ha chiesto la concessione per l'attraversamento dell'alveo del Rio Cà Merli, in località Marzeno del comune di Brisighella, con un guado realizzato con un manufatto scatolare in cemento delle dimensioni di cm 60 x 60 per una lunghezza di m 5 completo di opere accessorie per il collegamento alla strada esistente antistante alla particella privata censita al foglio 65 del Comune di Brisighella, mappale 75, già ammesso con determinazione n. 4249 del 31.03.2004, avviando il procedimento di rinnovo RA03T0004/16RN01;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullosta idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 192 del 29.06.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che l'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, su richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni del 02.08.2016 - PGRA/2016/9387, con nota PC/2016/23690 del 13/09/2016, registrata al protocollo Arpae PGRA/2016/11410 del 13/09/2016, ha rilasciato il nullaosta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 13/2015, subordinatamente ad una serie di prescrizioni e condizioni;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni come integrate con quanto contenuto nel suddetto nullaosta idraulico;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle prescrizioni, obblighi e condizioni riportate nel suddetto nullaosta idraulico, è ritenuta ammissibile nel rispetto delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati nonché di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che il canone annuo dovuto, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera g), punto 3) della L.R. 7/2004 che stabilisce nel caso di ponti privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia una quota fissa di € 150,00 per attraversamenti fino a 10 metri lineari, è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 150,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 02.01.2016 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004
- con nota registrata a PGRA/2017/3419 del 09/03/2017 ha trasmesso il disciplinare sottoscritto per accettazione e inoltre:
 - ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 262,65, eseguito in data 07.03.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quali canoni per gli anni 2016 (01.04.2016-31.12.2016) e 2017 (sulla base di € 150,00 all'anno), ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015 e dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2004;
 - ha presentato, ad integrazione della deposito cauzionale di € 123,95 costituito a suo tempo per la concessione 4249/2004,

l'attestazione del versamento dell'importo di € 126,05, eseguito in data 07.03.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quelle contenute nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Sciurti Rocco, C.F. SCRRCC56E23L419V, unitamente a Pausini Maria Patrizia, il rinnovo della concessione per l'attraversamento dell'alveo del Rio Cà Merli, in località Marzeno del comune di Brisighella, con un guado realizzato con un manufatto scatolare in cemento delle dimensioni di cm 60 x 60 per una lunghezza di m 5 completo di opere accessorie per il collegamento alla strada esistente antistante alla particella privata censita al foglio 65 del Comune di Brisighella, mappale 75, già ammesso con determinazione n. 4249 del 31.03.2004 - procedimento RA03T0004/16RN01;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, come coordinato con le prescrizioni e condizioni contenute nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con la nota PC/2016/23690 del 13/09/2016;
3. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
4. di trasmettere al destinatario copia conforme del presente provvedimento, dando atto che l'originale del presente atto, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di Arpae;
5. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere

impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA03T0004/16RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di:

- SCIURTI ROCCO C.F. SCRRCC56E23L419V, residente a Faenza (RA);
- PAUSINI MARIA PATRIZIA C.F. PSNMPT63D61D458M, residente a Faenza (RA),

in seguito indicati come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'attraversamento dell'alveo del Rio Cà Merli, in località Marzeno del Comune di Brisighella (RA), con un guado, realizzato con un manufatto scatolare in cemento delle dimensioni di cm 60x60, per una lunghezza di m 5,00 completo di griglia a protezione dell'entrata a monte, realizzazione di difese spondali e di fondo con scapolame calcareo posato a monte e a valle, e rampe di raccordo per accesso al guado, per il collegamento alla strada esistente, antistante alla particella privata censita al Foglio 65 del Comune di Brisighella, mapp. 75, già ammesso con determinazione n. 4249, del 31.03.2004.
2. La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso il Servizio concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia dal 01.04.2016 e durata sino al 31.12.2027.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 150,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Poiché la decorrenza e la scadenza della concessione sono in corso d'anno, il canone per le annualità non intere è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del

canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo della cauzione, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, è stabilito in € 250,00.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori, con indicazione della data di previsto inizio dei medesimi, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione. Entro 180 giorni dall'ultimazione dovrà produrre un certificato di regolare esecuzione e di idoneità tecnica delle opere, ovvero di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte.

L'esecuzione delle opere è soggetta alle seguenti prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico" rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

- La Ditta concessionaria dovrà predisporre una **"Procedura di emergenza locale"** correlata con gli strumenti di Protezione Civile del comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli, le responsabilità e le azioni da attuare in caso di evento di piena. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del

richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpae.it (sezione Idro-Meteo-Clima/Allertamento meteo-idro/Bollettini e avvisi) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. Copia di detta procedura, redatta da un tecnico abilitato e firmata dai proprietari frontisti/concessionari, dovrà essere trasmessa allo scrivente Servizio.

2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
3. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o mettere in pericolo l'opera, ovvero interferire con il suo esercizio, compresa la rimozione dei rami caduti.
4. Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali che, intercettati dal manufatto, possono costituire maggiore ostacolo al deflusso delle acque. I sedimenti accumulatisi a seguito delle piene a ridosso del manufatto dovranno essere invece rimossi dal Concessionario e restituiti a valle delle opere, in modi e tempi approvati dall'Amministrazione concedente.
5. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica per la circolazione fanno carico al Concessionario, al quale spetta pure determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture e di conseguenza limitare o impedire il transito al fine di evitare cedimenti e altri danni.
6. Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle opere e sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di adottare le misure idonee e necessarie alla limitazione o interdizione del passaggio.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
8. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere ammesse dovrà essere preventivamente approvata dall'Agenzia regionale

competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).

Articolo 5
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carenze manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal

Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.

10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i terreni serviti dal guado, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.